

## La Circolare per i clienti

31 gennaio 2022

1

### News

<a href="#"><u>Sostegni-ter in Gazzetta Ufficiale: le disposizioni principali</u></a>	pag. 2
<a href="#"><u>Superbonus: avanzamento lavori con verifica per rischio sismico ed efficientamento</u></a>	pag. 3
<a href="#"><u>Canone Rai non dovuto nel 2021: pronto il codice tributo per il recupero</u></a>	pag. 3
<a href="#"><u>Estensione dell'obbligo vaccinale: le novità della conversione in Legge</u></a>	pag. 4
<a href="#"><u>Superbonus: chiarimenti AE su accorpamenti di unità abitative e cooperative sociali</u></a>	pag. 4
<a href="#"><u>Bonus locazioni anche per il sub-locatore</u></a>	pag. 5
<a href="#"><u>Aiuti di Stato prorogati al 30 giugno 2022</u></a>	pag. 5
<a href="#"><u>Regimi OSS e IOSS: on-line le FAQ delle Entrate</u></a>	pag. 6
<a href="#"><u>Controlli automatizzati: nuovi codici tributo per i versamenti parziali</u></a>	pag. 7
<a href="#"><u>Zone sismiche: tutte le proroghe della Legge di bilancio</u></a>	pag. 7
<a href="#"><u>Retribuzioni convenzionali lavoratori all'estero: fissati i valori per il 2022</u></a>	pag. 8
<a href="#"><u>Reddito di cittadinanza rilevante ai fini del gratuito patrocinio</u></a>	pag. 8
<a href="#"><u>Unità immobiliari accorpate e determinazione di un nuovo contratto di locazione</u></a>	pag. 9
<a href="#"><u>R&amp;S: quando compensare i crediti non indicati in dichiarazione</u></a>	pag. 9
<a href="#"><u>Credito d'imposta R&amp;S cumulabile con tax credit investimenti in beni strumentali nuovi</u></a>	pag. 10

### Articoli d'autore

<a href="#"><u>Patent box: salve le vecchie opzioni anche per le dichiarazioni nei 90 giorni</u></a>	pag. 11
<a href="#"><u>Dichiarazione IVA 2022, 770 e CU, 730: modelli e istruzioni online</u></a>	pag. 12
<a href="#"><u>Modelli Intrastat 2022: novità in sintesi</u></a>	pag. 14

## Sostegni-ter in Gazzetta Ufficiale: le disposizioni principali

È approdato in Gazzetta Ufficiale ed è già in vigore il [Decreto Sostegni-ter](#) approvato dall'esecutivo la scorsa settimana.

Il nuovo provvedimento, all'[art. 28](#), pone un limite alle cessioni dei bonus edilizi ([art. 121 DL 34/2020](#)) e dei bonus emergenziali ([art. 122 DL 34/2020](#)) inserendo il divieto di cessione multipla di qualunque tipo di credito d'imposta - dal superbonus, al bonus facciate, ai vari bonus edilizi, ai bonus per sanificazione luoghi di lavoro, ecc.; stessa previsione è disposta con riferimento allo sconto in fattura. Le nuove disposizioni prevedono che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni - cessione o sconto in fattura - possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

Il decreto, inoltre, interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati stanziando circa € 390 milioni per le misure di sostegno ad attività del commercio al dettaglio, del settore dell'intrattenimento e del tessile:

- è istituito un "Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio" con una dotazione di € 200 milioni per l'anno 2022. Per poter beneficiare dei contributi a fondo perduto le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a € 2 milioni e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019 ([art. 2](#));
- il Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite (intrattenimenti, discoteche, gestione di piscine ecc.) dall'emergenza epidemiologica, è esteso al 2022 con uno stanziamento di € 20 milioni da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Per i settori del wedding, intrattenimento e affini sono stanziati € 40 milioni, mentre è stato aumentato di € 30 milioni il fondo dedicato alle discoteche e sale da ballo ([artt. 1 e 3](#));
- il credito d'imposta del 30% sul valore delle rimanenze finali di magazzino delle attività manifatturiere e del commercio del settore tessile, della moda e degli accessori è esteso, per l'esercizio in corso al dicembre 2021, anche alle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono le attività identificate dai seguenti codici Ateco: 47.51, 47.71, 47.72. Per la misura sono stanziati circa € 100 milioni ([art. 3](#));
- per i soggetti le cui attività sono state chiuse fino al 31 gennaio 2022, sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale scadenti a gennaio 2022 nonché i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022. Il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2022 ([art. 1](#));
- è previsto un pacchetto di aiuti per il settore del turismo, uno per la cultura e uno per lo sport (rispettivamente, [artt. 4-6](#), [art. 8](#) e [art. 9](#)).

Una dote di € 128,1 milioni per il 2022 è destinata alle imprese del settore turistico, a disposizione sotto forma di credito d'imposta locazioni, normato dal decreto "Rilancio", in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Il tax credit spetta ai soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

Contro il caro energia è stato, infine, approvato un pacchetto di misure calibrato verso le filiere produttive che rischiano maggiormente l'interruzione delle attività:

- € 1,2 miliardi per annullare a tutte le imprese gli oneri di sistema nel primo trimestre del 2022. Riguarderà le attività che nei contratti impegnano potenza anche sopra i 16,5kW;
- € 540 milioni per contributi sotto forma di credito d'imposta pari al 20% delle spese elettriche (tutta la bolletta) per le imprese energivore, circa 3.800, che hanno subito incremento dei costi +30% rispetto al 2019;
- prevista, dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022, anche una misura per i fotovoltaici incentivati con vecchi sistemi che se hanno extra profitto devono riversarne una parte al GSE tramite compensazione. L'importo verrà deciso dal GSE.

[DL 4/2022](#)

[art. 121 DL 34/2020](#)

### Superbonus: avanzamento lavori con verifica per rischio sismico ed efficientamento

L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito ai **criteri di determinazione** dello "Stato di avanzamento lavori (SAL)" per **interventi di efficienza energetica e antisismici**. Per gli interventi ammessi al **Superbonus**, pertanto, l'esercizio dell'opzione è subordinato, tra l'altro, alla condizione che ciascun SAL si riferisca ad **almeno il 30% dell'intervento complessivo** e che non siano emessi più di due stati di avanzamento dei lavori. Spiega l'AE che le due distinte **tipologie** di interventi di "efficientamento energetico" e "riduzione del rischio sismico" richiedono **differenti competenze tecniche** ai fini dell'**asseverazione** dell'efficacia degli stessi, nonché del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese. Ciò comporta che qualora sul medesimo immobile siano effettuati sia interventi di efficienza energetica sia interventi antisismici, ammessi al Superbonus, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori è effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile.

[Risp. AE 27 gennaio 2022 n. 53](#)

### Canone Rai non dovuto nel 2021: pronto il codice tributo per il recupero

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del **credito d'imposta** di cui all'[art. 6 DL 41/2021](#) conv. in [L. 69/2021](#), riguardante il **canone speciale RAI** non dovuto grazie al [Decreto Sostegni](#).

Infatti, l'[art. 6 c. 5 DL 41/2021](#) prevede che *"per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni"*.

Viene riconosciuto *"[...] un credito d'imposta pari al 100% dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto [...]"*.

Per consentire ai beneficiari - ossia a coloro che hanno effettuato il versamento del canone speciale 2021 **entro** e non oltre il **22 marzo 2021** - l'utilizzo in **compensazione** del credito d'imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente **codice** tributo: **"6958"** denominato "CREDITO D'IMPOSTA CANONE SPECIALE RAI".

[Ris. AE 25 gennaio 2022 n. 6/E](#)  
[art. 6 DL 41/2021 conv. in L. 69/2021](#)

## Estensione dell'obbligo vaccinale: le novità della conversione in Legge

È approvata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione ([DL 172/2021](#) conv. in [L. 3/2022](#)) del decreto che estende l'**obbligo vaccinale anti COVID-19**, relativo sia al ciclo primario (o all'eventuale dose unica prevista) sia alla somministrazione della dose di richiamo successiva adesso, al **personale**:

- **scolastico**;
- del comparto della **difesa**, sicurezza e soccorso pubblico;
- che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle **strutture sanitarie e socio-sanitarie**, compresi gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di  **tirocini** finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione;
- che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del **Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria** o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
- dell'**Agenzia** per la **cybersicurezza** nazionale (a decorrere dal 15 febbraio 2022).

Si prevede, inoltre, con riferimento a tutto il personale (a tempo determinato e indeterminato) delle **Pubbliche Amministrazioni**, il diritto all'assenza dal lavoro ai fini della somministrazione della vaccinazione anti Covid-19, senza alcuna decurtazione del trattamento economico, ivi compreso quello accessorio.

È da segnalare che un numero significativo di disposizioni del provvedimento risulta novellata, o implicitamente modificata, dalle disposizioni normative contenute in altri Decreti Legge, tutti ancora in corso di conversione.

[DL 172/2021 conv. in L. 3/2022](#)

## Superbonus: chiarimenti AE su accorpamenti di unità abitative e cooperative sociali

L'AE ha fornito nuovi chiarimenti in materia di **Superbonus** di seguito analizzati.

**Interventi su 2 unità abitative (condominio minimo) accorpate al termine dei lavori** ([Risp. AE 21 gennaio 2022 n. 40](#))

Agli interventi eseguiti su 2 unità abitative costituenti un **condominio minimo** che, al termine dei lavori, saranno **accorpate** si applica il **Superbonus** sulle parti comuni per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, a condizione che gli interventi siano effettivamente completati. Ai fini del

Superbonus e della determinazione dei limiti di spesa, in analogia a quanto previsto per gli interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio, si valorizza la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi.

#### **Cooperativa sociale con esenzione parziale dalle imposte** ([Risp. AE 21 gennaio 2022 n. 47](#))

La cooperativa sociale che riveste contemporaneamente la qualifica di cooperativa di produzione e lavoro e che ha assoggettato a tassazione la quota dell'**utile** destinato a **riserva legale** può accedere al Superbonus in quanto esente solo parzialmente dalle imposte. Si ricorda che i soggetti che non possiedono redditi imponibili non possono accedere al Superbonus né esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

[Risp. AE 21 gennaio 2022 n. 47](#)

[Risp. AE 21 gennaio 2022 n. 40](#)

#### **Bonus locazioni anche per il sub-locatore**

Ai fini della spettanza del **credito d'imposta** cd. "**locazioni**" ([art. 28 DL 34/2020](#) conv. in [L. 77/2020](#)), in caso di **sublocazione** - sebbene i due rapporti, di locazione e di sublocazione, risultino collegati da un vincolo di reciproca dipendenza - i due contratti conservano una **autonoma rilevanza** economica, sicché anche il conduttore del contratto di sublocazione può fruire del beneficio in esame.

Nel caso di specie, la società istante ha stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto la disponibilità della **galleria** di un **centro commerciale** e intende, a sua volta, concedere gli **spazi** gestiti in sublocazione (o mediante affitto di ramo d'azienda) **a terzi**, che vi esercitano gli esercizi commerciali ubicati nella galleria.

Secondo il parere rilasciato dal Fisco:

- il contratto di locazione della galleria commerciale, sottoscritto dall'istante, è riconducibile tra le tipologie agevolabili, in quanto regolato dalle disposizioni di cui agli [artt. 1571 e s. c.c.](#). Inoltre, l'immobile, in quanto galleria commerciale, è destinato allo svolgimento effettivo di una delle **attività agevolate** (industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico);
- in relazione all'immobile possono richiedere il credito d'imposta in commento sia la società istante (conduttore del contratto di locazione) sia i suoi affittuari o **sublocatori** (con i quali la società ha stipulato i contratti di sublocazione e di affitto di azienda);
- ai fini del calcolo della **diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi nel mese di riferimento, l'istante dovrà considerare anche i canoni relativi ai contratti di sublocazione (e affitto di rami d'azienda), al lordo del credito d'imposta.

[Risp. AE 21 gennaio 2022 n. 43](#)

[art. 28 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020](#)

## Aiuti di Stato prorogati al 30 giugno 2022

La Commissione europea ha prorogato, con alcune modifiche, gli **aiuti di Stato** fino al 30 giugno 2022, in luogo della scadenza originaria prevista per il 31 dicembre 2021.

Nel dettaglio, i massimali degli aiuti sono innalzati:

- per le **imprese** operanti nella **produzione primaria di prodotti agricoli**, da 225.000 a 290.000 €;
- per le imprese operanti nel **settore della pesca e dell'acquacoltura**, da 270.000 a 345.000 €;
- per tutte le altre imprese, da 1.800.000 a 2.300.000 €.

6

## Regimi OSS e IOSS: on-line le FAQ delle Entrate

L'AE ha pubblicato delle nuove [FAQ](#) in merito ai **regimi** speciali IVA **OSS** e **IOSS** applicabili dal 1° luglio 2021 rispettivamente, per le cessioni di beni e servizi tra fornitori soggetti passivi e consumatori dell'UE (OSS) e per le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi, purché si tratti di importazioni di modico valore, cioè di cessioni di valore unitario inferiore a € 150,00 (IOSS).

I due regimi **semplificano** gli **adempimenti IVA** per le imprese che vendono beni o forniscono servizi ai consumatori finali in tutta l'UE, consentendo loro di:

- identificarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro;
- dichiarare e pagare l'IVA dovuta su vendite di beni e servizi in un'unica dichiarazione elettronica trimestrale, presso lo Stato di identificazione;
- relazionarsi con l'amministrazione fiscale del proprio Stato e nella propria lingua, anche per le vendite transfrontaliere.

Tra i principali chiarimenti contenuti nelle nuove FAQ è indicato che, per le operazioni effettuate sino alla fine del 2021, il soggetto passivo che aderisce al regime OSS ed emette fatture verso clienti privati UE ha l'obbligo di presentare l'**esterometro**. L'emissione di fattura verso privati stranieri comporta, infatti, l'obbligo della trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere. L'adempimento, però, è richiesto, come anticipato, solo per le operazioni effettuate fino alla fine del 2021. A partire dalle operazioni effettuate dal **1° gennaio 2022** i dati relativi alle cessioni e alle prestazioni concluse verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia andranno trasmessi telematicamente tramite il **Sistema di interscambio** già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche ([L. 178/2020](#)).

Altro aspetto messo in luce dalle risposte del Fisco, è la possibilità di iscriversi all'OSS indipendentemente dall'effettivo utilizzo o inutilizzo che si farà del servizio. In caso di **inattività**, per ogni trimestre l'unico obbligo del soggetto iscritto è la presentazione di una dichiarazione a zero.

Con riguardo al regime **IOSS** è precisato che allo stesso possono registrarsi anche i **oggetti extra-UE**. A tal fine, l'iscrizione dovrà essere effettuata obbligatoriamente tramite rappresentate fiscale salvo che per i soggetti provenienti da **Stati** con cui valgono **accordi di collaborazione** (al momento,

solo **Gran Bretagna e Norvegia**). La registrazione allo IOSS tramite intermediario è comunque consentita a tutti, anche agli operatori stabiliti negli Stati collaborativi.

Infine, rispondendo a una serie di **esempi pratici**, le FAQ chiariscono che:

- i **beni** sottoposti ad **accisa** possono rientrare nel regime OSS per la vendita diretta a privati consumatori (nel caso riportato, il vino);
- la **soglia** di € 10 000 è applicabile soltanto alle **imprese stabilite** in un unico Stato membro, dunque, prive di stabili organizzazioni all'estero (nell'esempio, la soglia in parola non dovrà essere applicata all'impresa stabilita in Italia che occasionalmente effettua vendite a distanza di beni a favore di acquirenti in Germania, se dispone anche di una stabile organizzazione in Ungheria);
- il **fornitore** non stabilito nella UE dovrà utilizzare lo schema "Non UE" solo per le prestazioni di servizi verso i consumatori UE e lo schema "UE" solo per le vendite di beni a distanza in area UE (nell'esempio, il fornitore svizzero che presta servizi a clienti stabiliti in Austria e cede beni, situati in Francia, a clienti in Spagna, dovrà utilizzare il regime non UE per le prestazioni di servizi scegliendo liberamente lo Stato membro di identificazione e il regime UE per le vendite a distanza identificandosi in Francia).

## Controlli automatizzati: nuovi codici tributo per i versamenti parziali

Sono stati istituiti **72 codici tributo** per il **versamento parziale**, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle somme dovute in base alle comunicazioni emesse in seguito ai **controlli automatizzati** ex [art. 36-bis DPR 600/73](#). I nuovi codici sono utilizzabili nell'eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione, intenda versare solo una quota dell'importo complessivamente richiesto.

In tal caso, deve essere predisposto un **modello F24** nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione "*Erario*", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "*importi a debito versati*", riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l'anno di riferimento (nel formato "AAAA") reperibili all'interno della stessa comunicazione.

I codici tributo 959F, 960F, 961F, 962F, 963F, 964F, 965F, 966F e 967F possono essere utilizzati anche nel **modello F24 EP**. In tal caso gli stessi codici sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "*importi a debito versati*". Il campo "*sezione*" è valorizzato con "*Erario*" (valore F); il campo "*codice atto*" e il campo "*riferimento B*" sono valorizzati con il codice atto e l'anno di riferimento, nel formato "AAAA", reperibili all'interno della stessa comunicazione.

[Ris. AE 19 gennaio 2022 n. 5/E](#)  
[art. 36-bis DPR 600/73](#)

## Zone sismiche: tutte le proroghe della Legge di bilancio

Si riepilogano di seguito le proroghe contenute nella **Legge di bilancio** riguardanti le zone sismiche.

Per il 2022 il **canone unico patrimoniale** non è dovuto per le attività con sede legale od operativa nei territori delle Regioni **Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria**, interessati dagli **eventi sismici** che si sono verificati dal 24 agosto 2016. Il fondo per il ristoro ai Comuni, a fronte delle minori entrate, è aumentato di € 4 milioni per il 2022.

In tema di energia elettrica, acqua e gas, le esenzioni in favore delle utenze localizzate dal 24 agosto 2016 in una **zona rossa** sono prorogate al 31 dicembre 2022 ([art. 2 bis c. 25 DL 148/2017](#) conv. in [L. 172/2017](#)). Per i soggetti danneggiati che abbiano dichiarato l'**inagibilità** del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda le sospensioni sono prorogate al 31 dicembre 2022 ([art. 8 c. 1 ter DL 123/2019](#) conv. in [L. 156/2019](#)).

La normativa sul **deposito temporaneo di rifiuti** è prorogata al 31 dicembre 2022 ([art. 28 c. 7 e 13 ter DL 189/2016](#) conv. in [L. 229/2016](#)). Fino al 31 dicembre 2022, previa certificazione delle Regioni, è inoltre aumentato del 70% il quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 ([art. 28 bis c. 2 DL 189/2016](#) conv. in [L. 229/2016](#)).

I redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di **sgombero** adottate entro il 31 dicembre 2018 in quanto inagibili totalmente o parzialmente, anche per il 2021 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione, e sono esenti dall'**IMU** fino al 31 dicembre 2022 ([art. 48 c. 16 DL 189/2016](#) conv. in [L. 229/2016](#)).

[Art. 1 c. 451-456 L. 234/2021](#)

## Retribuzioni convenzionali lavoratori all'estero: fissati i valori per il 2022

Il Ministero del Lavoro ha fissato le **retribuzioni convenzionali**, relative al periodo **1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022**, da utilizzare ai fini del calcolo:

- delle imposte sul reddito da lavoro dipendente prestato all'estero;
- dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero.

Le retribuzioni vengono fissate con cadenza annuale in misura non inferiore ai CCNL di categoria raggruppati per settori omogenei ([art. 4 DL 317/87](#) conv. in [L. 398/87](#)). La **mancata previsione** nel decreto del settore economico in cui viene svolta l'attività da parte del dipendente non consente l'applicazione delle retribuzioni ([Circ. AE 13 maggio 2011 n. 20/E](#)).

In particolare, a livello fiscale, queste retribuzioni rilevano ai fini della determinazione del **reddito di lavoro dipendente**, in ipotesi di lavoro prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti, per i soggetti che - nell'arco di 12 mesi - soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ([art. 51 c. 8-bis DPR 917/86](#)).

Il carattere **esclusivo** del rapporto di lavoro ricorre quando la prestazione all'estero è oggetto di uno specifico contratto di lavoro o di specifici accordi integrativi o modificativi dell'originario contratto stipulato con il datore di lavoro e quando il dipendente è collocato in uno speciale ruolo estero.

I valori convenzionali individuati nelle tabelle possono essere divisibili in ragione di **ventisei giornate** in caso avvengano nel corso del mese assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero.

Sulle retribuzioni convenzionali va, infine, liquidato il trattamento ordinario di **disoccupazione** in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

[DM 23 dicembre 2021](#)

## Reddito di cittadinanza rilevante ai fini del gratuito patrocinio

Ai fini dell'**ammissione** al **gratuito patrocinio**, nella determinazione del reddito personale deve essere considerato anche il **reddito di cittadinanza**. Le disposizioni del [DM 30 aprile 2021](#) consentono di individuare la quota del reddito di cittadinanza di pertinenza di ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare (**quota oro-capite**). Nel caso di specie, l'istante intende accedere al gratuito patrocinio per il **giudizio di separazione**. In assenza di figli, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per essere ammessi all'istituto, dovrà considerare anche la quota del **50%** del **reddito di cittadinanza** percepito dal **coniuge**, intestatario del sostegno e della Carta Rdc mediante la quale è erogato il beneficio. Principio corroborato dalla previsione normativa in materia secondo cui, per poter accedere al gratuito patrocinio, si tiene conto anche dei redditi per legge esenti IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva ([art. 76 DPR 115/2002](#)).

[Risp. AE 19 gennaio 2022 n. 31](#)

## Unità immobiliari accorpate e determinazione di un nuovo contratto di locazione

In merito ad un **contratto di locazione** di due **unità immobiliari accorpate**, se l'oggetto dei contratti non risulta più corrispondente a quello dedotto in ciascun dei due contratti, l'AE ritiene necessario procedere alla relativa cessazione esistenti e alla stipula di un nuovo contratto di locazione che rispecchi l'attualità della situazione esistente.

Nella fattispecie non era intervenuta soltanto una variazione dei dati catastali relativi alle due unità immobiliari, ma a seguito di interventi di **accorpamento** posti in essere era risultata una **nuova unità immobiliare**, che costituiva oggetto diverso del contratto di locazione rispetto a quelli determinati nei due atti attualmente in vigore.

Il Fisco ha ricordato che con l'accorpamento delle due unità immobiliari, oggetto ciascuno di separati contratti di locazione, gli immobili **cessano** la loro **esistenza** in condizioni di indipendenza l'uno dall'altro. Inoltre, l'attribuzione di un'unica e diversa, seppure solo per uno degli immobili, categoria catastale comporta, sotto il profilo catastale, l'esistenza di nuova unità immobiliare, prima inesistente, con caratteristiche nuove e autonome.

Sotto il profilo fiscale, a seguito dell'accorpamento delle due unità immobiliari di categoria catastale C/1 e C/3, all'immobile ottenuto è stata attribuita la **categoria** catastale **C/3** che è **esclusa** dalla normativa di favore della **cedolare secca**, la cui applicazione è stata invece estesa agli immobili di categoria C/1, per i soli contratti stipulati nel 2019 ([art. 1 c. 59 L. 145/2018](#)). Pertanto, mantenere

in essere i contratti stipulati prima dell'accorpamento comporterebbe l'applicazione, sia pure parziale, di un regime fiscale agevolato, a una categoria catastale che ne risulta esclusa (C/3).

[Risp. AE 17 gennaio 2022 n. 28](#)

### **R&S: quando compensare i crediti non indicati in dichiarazione**

Per il contribuente che nel periodo d'imposta ultrannuale (1° ottobre 2019-31 dicembre 2020) ha maturato il **credito d'imposta R&S** che non può indicare nel Mod. Redditi (perché non riguarda né una precedente annualità né il nuovo credito d'imposta) è possibile, in via eccezionale, fruirne in **compensazione**, a condizione che conservi la documentazione comprovante il diritto maturato.

Nel dettaglio, nel quadro RU del **Mod. Redditi SC 2021** va indicato:

- nella sezione I, l'importo residuo del vecchio credito d'imposta R&S (di cui alla [L. 190/2014](#));
- nella sezione IV, il nuovo credito d'imposta R&S (di cui alla [L. 160/2019](#)).

Nel caso di specie, il contribuente ha maturato nel periodo d'imposta ultrannuale (1° ottobre 2019-31 dicembre 2020) il credito d'imposta R&S che però non può esporlo né nella sezione I, in quanto non si tratta di un residuo della precedente annualità, né nella sezione IV, in quanto la stessa, come detto, è aggiornata al nuovo credito d'imposta R&S.

Secondo l'AE, nonostante l'impossibilità di indicare nel Mod. Redditi il credito d'imposta, il contribuente può, in via eccezionale, fruirne in compensazione, a condizione che conservi la documentazione comprovante il diritto maturato.

[Risp. AE 17 gennaio 2022 n. 30](#)

### **Credito d'imposta R&S cumulabile con tax credit investimenti in beni strumentali nuovi**

L'Agenzia delle Entrate esamina il caso di una possibile cumulabilità tra il credito R&S ed il credito per investimenti in beni strumentali nuovi.

Nella fattispecie, un consorzio chiedeva chiarimenti circa la possibilità di cumulare i due benefici, qualora il progetto da esso portato avanti fosse qualificato tra gli "impianti pilota".

Secondo il Fisco, laddove l'impianto in questione avesse le caratteristiche per essere qualificato alla stregua di un "impianto pilota", l'Istante potrà cumulare il credito ricerca e sviluppo con il credito beni strumentali.

Infatti, si deve evidenziare che l'[art. 1 c. 204 L. 160/2019](#) stabilisce che il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto".

[Risp. AE 31 dicembre 2021 n. 896](#)

[art. 1 c. 204 L. 160/2019](#)

## Articoli d'autore

### Patent box: salve le vecchie opzioni anche per le dichiarazioni nei 90 giorni

A curdi di Diego Avolio, Francesca Moretti

11

#### Inquadramento

La [Legge di bilancio 2022](#) ha, come noto, riscritto il regime del **patent box** per le imprese, come novellato dal "DL Fiscale" ([art. 6 DL 146/ 2021](#)).

Nel nuovo regime vengono **esclusi i marchi d'impresa** e il "**know-how**"; è stato però previsto un aumento della **maxi-deduzione dei costi di ricerca e sviluppo**, passata **dal 90 al 110%**, e la cancellazione del divieto di cumulo, in relazione ai medesimi costi, dell'agevolazione con il **credito d'imposta** per le attività di ricerca e sviluppo.

Il nuovo regime di maxi-deduzione delle spese di ricerca e sviluppo si rende applicabile con riferimento al **periodo di imposta in corso** alla data di entrata in vigore del "[DL Fiscale](#)" (22 ottobre 2021).

Lascia perplessi la decisione di abrogare un regime che ha avuto un forte potere attrattivo, per sostituirlo con un altro che avrà, con buona probabilità, un'efficacia sensibilmente inferiore.

Per questo, i contribuenti devono attentamente valutare il **regime transitorio** previsto dal "[DL Fiscale](#)", così come riformulato dalla [Legge di bilancio 2022](#), che si è occupata di risolvere le problematiche incontrate dagli operatori con la prima formulazione della norma, facendo salve le **opzioni per il "vecchio regime" patent box** esercitate anche **successivamente al 22 ottobre 2021** (data di entrata in vigore del "[DL Fiscale](#)").

#### Entrata in vigore del "nuovo regime" e validità delle opzioni per il "vecchio regime"

Il nuovo regime **patent box** si applica alle **opzioni esercitate** con riguardo al **periodo di imposta in corso** alla data di **entrata in vigore** del "[DL Fiscale](#)" e ai **successivi periodi** di imposta ([art. 6 c. 8 "DL Fiscale"](#), come riformulato dalla [legge di bilancio 2022](#)). I soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare potranno esercitare l'opzione per il nuovo regime di maxi-deduzione **a partire dal 2021**.

Parimenti, e con medesima decorrenza, non sono più esercitabili le opzioni per il "**vecchio regime" patent box**, ivi inclusa quella per la cd. "autoliquidazione" ([art. 6 c. 10 "DL Fiscale"](#), come riformulato dalla [Legge di bilancio 2022](#)).

Sono state però fatte salve le **opzioni per il "vecchio regime" patent box**, con riferimento al **periodo di imposta 2020** (prendendo a riferimento i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), purché si tratti di opzioni validamente **esercitate**.

Tali devono intendersi le opzioni esercitate nella dichiarazione **tempestivamente presentata** per il **2020**, o quelle esercitate nella dichiarazione presentata nei **90 giorni successivi**, che scade il prossimo **28 febbraio 2022**, o, si ritiene, anche dopo ricorrendo all'istituto della *remissione in bonis*. Viene, infine, consentito ai soggetti che abbiano validamente esercitato l'opzione per il "**vecchio regime" patent box**, e che si trovino nel quinquennio di decorrenza della opzione, di passare al **nuovo regime** dandone **comunicazione** secondo le modalità che saranno stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Non è consentito il "**transito**" al nuovo regime per coloro che abbiano già **sottoscritto un accordo di ruling** o esercitato l'opzione per l'**autoliquidazione**.

### Valutazione di convenienza per il “nuovo regime”

Le valutazioni del contribuente poggiano ovviamente su un'analisi di quello che è il nuovo regime del *patent box*. Si è passati, infatti, da un'agevolazione calcolata sul reddito collegato agli “IP” ritenuti agevolabili ad una **maggiorazione delle spese di ricerca e sviluppo** finalizzate alla **creazione** e allo **sviluppo** dei beni immateriali.

Il nuovo regime trova applicazione con riferimento al **software coperto da copyright**, ai **brevetti industriali** e ai **disegni e modelli**.

Quanto alle modalità di calcolo della nuova agevolazione, questa consiste in una **maxi-deduzione** dei **costi di ricerca e sviluppo** sostenuti che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022, sono **maggiorati del 110%**. L'opzione esercitata (della durata di **cinque periodi d'imposta, irrevocabile e rinnovabile**) è valida sia ai fini **IRES** sia ai fini **IRAP**.

Possono fruire della nuova agevolazione *patent box* i soggetti titolari di reddito d'impresa che svolgono attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei predetti beni.

La legge di bilancio 2022 ha, inoltre, previsto un meccanismo di **“recapture” su base “ottennale”**, che consente di recuperare il **beneficio** non utilizzato in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, *ex post*, hanno dato vita a un **bene immateriale**. In particolare, qualora in uno o più periodi d'imposta siano sostenute spese di ricerca e sviluppo in vista della creazione di uno o più immobilizzazioni immateriali agevolabili, il contribuente può fruire della maggiorazione del 110% delle spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di **“privativa industriale”** ([art. 6 c. 10-bis “DL Fiscale”](#)).

La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute **prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente** a quello nel quale l'**immobilizzazione immateriale** ottiene il sopra detto titolo di “privativa industriale”.

Si ricorda, infine, che la Legge di bilancio 2022 ha eliminato il **divieto di cumulo** dell'agevolazione, prima contenuto al c. 9 dell'[art. 6 “DL Fiscale”](#), in relazione ai medesimi costi con il **credito d'imposta** per le **attività di ricerca e sviluppo**.

### Dichiarazione IVA 2022, 770 e CU, 730: modelli e istruzioni online

A curdi di *Monica Greco*

Arriva, puntualissima, la versione definitiva dei modelli **730, Certificazione Unica, IVA e 770** per l'anno 2022.

Con il comunicato stampa del 14 gennaio l'Agenzia delle entrate anticipa le principali novità in essi contenute e annuncia la messa on-line dei modelli e delle relative istruzioni.

I nuovi modelli dichiarativi e la certificazione unica accolgono le principali **novità fiscali** che hanno caratterizzato il **periodo d'imposta 2021** e soprattutto recepiscono le informazioni collegate alle norme emergenziali emanate per gestire la pandemia.

Nel nuovo modello 730/2022 spazio a tutti i bonus, dal Superbonus 110% al bonus musica; nella Certificazione Unica del 2022 trovano spazio le novità previste per le forze armate e di polizia, i nuovi benefici in tema di TFR in caso di cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in difficoltà.

Il modello IVA fa spazio al meccanismo transfrontaliero e alle novità del mondo e-commerce; e, al contempo, apre le porte alle due nuove ipotesi di sospensione dei versamenti nell'ambito delle misure di contrasto all'emergenza Covid-19.

### Le novità del modello 730

Il [Prov. AE 14 gennaio 2022 n. 11185](#) approva la versione definitiva delle **istruzioni** e del **modello 730/2022**. Le novità contenute nel nuovo modello accolgono quelle collegate al trattamento integrativo e all'ulteriore **detrazione** a favore dei **lavoratori dipendenti** e **assimilati**. Si fa spazio anche il nuovo **“bonus musica”** e l'estensione del Superbonus all'**abbattimento** delle **barriere architettoniche**, con l'aliquota maggiorata del 110% in caso di spese effettuate unitamente agli interventi Sismabonus ed Ecobonus. Come evidenzia il comunicato dell'AE, fra le altre novità il credito d'imposta riservato **agli under 36** per l'**acquisto con IVA della prima casa** e quello per l'installazione di **sistemi di filtraggio** e miglioramento qualitativo dell'**acqua**. Attenzione anche all'aumento delle detrazioni per spese veterinarie e bonus mobili.

### Le novità del modello CU

È on-line anche il modello definitivo della **nuova certificazione unica (CU) 2022**, modello ordinario, modello sintetico e relative istruzioni ([Prov. AE 14 gennaio 2022 n. 11169](#)). Per il periodo d'imposta 2021, i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, **entro il 16 marzo** e, entro lo stesso termine, rilasciare al percipiente le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi. La trasmissione telematica delle CU contenenti **esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili** mediante la dichiarazione dei redditi precompilata potrà avvenire **entro il 31 ottobre 2022** – oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770).

Fra le novità della CU, segnaliamo la nuova sezione che accoglie il **trattamento integrativo** previsto dall'[art. 1 DL 3/2020](#) per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021; il trattamento è pari a 1.200 € per l'anno 2021 se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 €. Esce di scena, invece, il Bonus Renzi.

Protagonista della nuova CU 2022, punti da 383 a 385, anche la **riduzione IRPEF** del **“comparto sicurezza”**. Ricordiamo, difatti, che per il personale del comparto sicurezza e difesa in costanza di servizio nel 2021 che ha percepito nel 2020 un reddito da lavoro dipendente complessivamente non superiore a 28.974 €, l'[art. 45 c. 2 D.Lgs. 95/2017](#) ha previsto sul trattamento economico accessorio comprensivo dell'indennità di natura fissa e continuativa una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.

Sempre in tema di agevolazioni segnaliamo, poi, le prestazioni da parte dei Fondi di solidarietà bilaterale del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa.

### Le novità del modello 770

Pronta la versione definitiva anche del modello 770/2022, approvata con il [Prov. AE 14 gennaio 2022 n. 11224](#). Nel nuovo modello, da trasmettere **entro il 31 ottobre**, rappresenta una new entry il **campo** per indicare l'**“ID Arrangement”** del meccanismo transfrontaliero rilasciato da un'Amministrazione centrale di uno Stato membro dell'Unione Europea visto che i contribuenti sono tenuti a indicare il numero di riferimento nelle pertinenti dichiarazioni fiscali per tutti i periodi

d'imposta in cui il **meccanismo transfrontaliero** è utilizzato, come previsto dall'[art. 3 c. 3 DM 17 novembre 2020](#).

Il modello approvato trova spazio anche per l'indicazione del credito connesso all'**erogazione del trattamento integrativo**, descritto nel paragrafo precedente.

Inoltre, sono state inserite con apposite note **due nuove ipotesi di sospensione dei versamenti** nell'ambito delle misure di contrasto all'emergenza **Covid-19**.

### Le novità del modello IVA

Arriva anche la versione definitiva del Modello IVA/2022 che concede ampio spazio a beni e servizi necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da **Covid-19** ([Prov. AE 14 gennaio 2022 n. 11160](#)).

Per la presentazione della **dichiarazione annuale** sarà possibile utilizzare, in alternativa al modello tradizionale, un modello semplificato denominato "modello Iva base". La **presentazione** dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica nel periodo compreso **tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2022**.

Tra le **novità** della nuova dichiarazione segnaliamo:

- l'introduzione di nuovi campi per indicare le **percentuali di compensazione** applicate dagli **agricoltori** nell'ambito del regime speciale loro riservato; in particolare il modello tiene conto delle nuove percentuali previste dal [DM 5 febbraio 2021](#) nel campo VE3 e VF4

- la compilazione della dichiarazione in considerazione delle novità collegate alla **gestione della pandemia**:

- dalle **operazioni** riguardanti **beni e servizi necessari per il contenimento** e la gestione della pandemia; in questo contesto segnaliamo la verifica della detraibilità correlata alle novità previste per il trattamento delle cessioni delle strumentazioni per la diagnostica e dei vaccini anti-Covid e le relative prestazioni connesse che sono esenti da iva fino a dicembre 2022;
- ai dati relativi agli **importi sospesi** a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 accolti nel rigo VA16;

- nuove regole, inoltre, per l'applicazione dell'**IVA nell'e-commerce**; in particolare nella sezione 1, i righi VO10 e VO11 sono stati ridenominati "*Vendite a distanza intracomunitarie di beni*– Art. 41, primo comma, lett. b), DL n. 331 del 1993" per tenere conto delle modifiche introdotte nel predetto decreto dal [D.Lgs. 83/2021](#). In particolare, con riferimento all'**opzione**, a partire dal 2021, per l'applicazione dell'IVA nello Stato comunitario di destinazione dei beni. Ricordiamo, in tale contesto, anche le novità nella disciplina degli **scambi** con la Repubblica di **San Marino** apportate dall'[art. 15 DM 21 giugno 2021](#).

### Modelli Intrastat 2022: novità in sintesi

*A cura di Marco Baldin*

L'Agenzia delle Dogane introduce alcune misure di **semplificazione** degli obblighi comunicativi dei contribuenti in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (**Intrastat**). Il provvedimento contiene le disposizioni di applicazione del [Reg. UE 1197/2020](#), recante le specifiche

tecniche e le modalità a norma del [Reg. UE 2151/2019](#) relativo alle statistiche europee sulle imprese, delle recenti novità introdotte con riferimento agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “**call-off stock**”.

Le disposizioni contenute nel suddetto provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 01.01.2022. Pertanto, l'**INTRA di dicembre 2021** (mensili) o dell'**ultimo trimestre 2021** (trimestrali), da trasmettere entro il 25.01.2022, segue le **precedenti regole** di compilazione.

### **Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni (Modello INTRA 1bis)**

La compilazione dei dati statistici negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei 4 trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a € 100.000.

#### *Nomenclatura*

Per le spedizioni di valore inferiore a € 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni utilizzando il codice unico 99500000.

#### *Origine delle merci*

Ai soli fini statistici, nel Modello INTRA 1bis è richiesta l'informazione relativa al Paese di origine delle merci (nuova casella 15).

#### *Natura della transazione*

I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a € 20 milioni, devono esporre un codice di dettaglio a due cifre dato dalle colonne A e B della Tabella B presente nelle nuove istruzioni del modello INTRA.

Per i soggetti con volumi inferiori a € 20 milioni il campo “Natura della transazione” resta ad una cifra, con facoltà di avvalersi della nuova codifica a doppia cifra.

### **Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Modello INTRA 2bis)**

Obbligo di presentazione, su base mensile, degli elenchi Intrastat riferiti agli acquisti intracomunitari di beni, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei 4 trimestri precedenti, uguale o superiore a € 350.000 (in luogo della precedente soglia di € 200.000).

Sotto la soglia trimestrale di € 350.000 non deve essere presentato l'INTRA degli acquisti di beni.

Inoltre, le seguenti **informazioni** non sono più obbligatorie, ma **facoltative**:

- stato del fornitore;
- codice IVA del fornitore;
- ammontare delle operazioni in valuta.

#### *Nomenclatura*

Per le spedizioni di valore inferiore a € 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni utilizzando il codice unico 99500000.

#### *Natura della transazione*

I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a € 20 milioni, devono esporre un codice di dettaglio a due cifre dato dalle colonne A e B della Tabella B presente nelle nuove istruzioni del modello INTRA.

Per i soggetti con volumi inferiori ai € 20 milioni il campo "Natura della transazione" resta a una cifra, con facoltà di avvalersi della nuova codifica a doppia cifra.

### **Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intra-UE di servizi (Modello INTRA 2-quater)**

Obbligo di presentare mensilmente, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei 4 trimestri precedenti, uguale o superiore a € 100.000. Questa soglia è rimasta invariata rispetto al 2021 però occorre considerare che sotto la soglia trimestrale di € 100.000 (da monitorare nei 4 trimestri precedenti) non deve essere presentato l'INTRA dei servizi ricevuti.

Inoltre, le seguenti **informazioni** non sono più obbligatorie, ma sono **facoltative**:

- codice IVA del fornitore;
- ammontare delle operazioni in valuta;
- modalità di erogazione;
- modalità di incasso;
- paese di pagamento.

### **Elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock"**

Le informazioni relative all'identità e al numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario di beni oggetto di cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "Call-Off stock" sono riepilogate nella Sezione 5 del Modello INTRA 1.

È stato quindi introdotto il nuovo Modello INTRA 1 Sexies dedicato ai Call-off stock registrate nel periodo.

Per tipo operazione si intende:

- **trasferimento di beni;**
- **cancellazione** di un precedente trasferimento di beni (per beni tornati al mittente);
- cancellazione di un precedente trasferimento di beni che sono stati spediti ad altro soggetto (in questa evenienza occorre indicare gli estremi del soggetto nelle colonne 5 e 6 del modello INTRA-1 Sexies).

La sezione deve essere compilata a partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2022.

Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna i soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile o trimestrale devono compilare le medesime colonne.

### **Periodo di riferimento acquisti intracomunitari**

*Dati da indicare nel mod. Intra 2-bis*

Gli **acquisti intracomunitari** di beni sono riepilogati:

- nel periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano, oppure
- nel mese di calendario nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell'imposta per le merci unionali sulle quali l'IVA diventa esigibile ai sensi della [Dir. 2006/112/CE](#) (ricevimento della fattura ai sensi dell'[art. 47 DL 331/93](#)).

*Mancata/ritardata fatturazione*

---

Se l'intervallo di tempo tra l'acquisto delle merci e il fatto generatore dell'imposta è superiore a 2 mesi di calendario dall'effettuazione dell'operazione, il periodo di riferimento è il mese in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano (emissione di **autofattura** ex [art. 46 DL 331/93](#)).

*Fatturazione anticipata*

I dati dell'eventuale fatturazione anticipata rispetto alla consegna o spedizione devono essere inseriti negli elenchi del periodo di consegna o spedizione dei beni (come avviene per i movimenti a scopo di lavorazione).

17

[Determinazione AD 23 dicembre 2021 n. 493869](#)

**L&M Consulting**  
Rag. Francesco Luperini  
Dott. Andrea Maestrelli